

COMUNE DI CORIANO

REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATIVO ALLE BAMBINE E AI BAMBINI DISABILI PER FAVORIRE LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI

Approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 21 del 29/05/2023

INDICE

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 3 (Oneri per la famiglia)
- Art. 4 (Oneri per il Comune)
- Art. 5 (Altri contributi a copertura dei costi per il supporto educativo)
- Art. 6 (Deroghe espresse)
- Art. 7 (Norme transitorie)

Art. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Coriano ha come obiettivo la massima tutela e protezione della persona: a tal fine attiva preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a garantire il benessere della propria popolazione. In questa prospettiva si intende promuovere un sistema integrato di interventi e servizi in ambito socioeducativo, per garantire migliori qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e per prevenire e ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale.
2. Ritenuto il periodo estivo un momento significativo per proporre esperienze socializzanti ed educative e rilevata la necessità di garantire la continuità dei servizi tra il tempo scuola ed il tempo extrascolastico, il comune di Coriano intende favorire l'integrazione delle bambine e dei bambini con disabilità sostenendo le famiglie coinvolte tramite la concessione di un contributo destinato in particolare a rifondere in quota parte le spese sostenute per l'assistenza svolta dagli educatori durante la frequenza di centri estivi.

Art. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, residenti nel territorio di Coriano, iscritti in qualunque centro estivo, pubblico o privato, comunale o extracomunale di età compresa tra 3 e 17anni al momento dell'avvio del centro estivo.

Art. 3 ONERI PER LA FAMIGLIA

1. La famiglia si impegna a reperire un centro estivo confacente alle proprie esigenze e a individuare, personalmente o tramite il centro estivo prescelto, l'educatore cui affidare il servizio di supporto educativo.
2. La famiglia ogni anno deve presentare, nei termini, nelle modalità e nei contenuti previsti da apposito avviso pubblico, specifica istanza di richiesta di contributo relativo alla spesa sostenuta per il supporto educativo svolto durante la frequenza del centro estivo.
3. È a carico della famiglia l'eventuale pagamento della differenza tra il contributo riconosciuto dal Comune e il corrispettivo dovuto all'educatore per il servizio di supporto svolto.
4. La famiglia, al pari delle famiglie che non hanno bimbi con disabilità, deve provvedere al pagamento della retta di frequenza del centro estivo.

Art. 4 ONERI PER IL COMUNE

1. Il Comune si impegna a riconoscere a tutte le famiglie un contributo per le spese sostenute per il supporto educativo durante la frequenza del centro estivo di cui ai commi seguenti e nei limiti delle disponibilità economiche del Comune.
2. Il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni e il saldo dei valori

mobiliari al 31/12 NON deve superare euro 25.000. Oltre tale soglia il Comune NON eroga alcun contributo.

3. Il contributo massimo riconosciuto alla famiglia per sostenere il costo dell'educatore durante la frequenza del centro estivo per ogni bambina o bambino disabile è fissato in euro 2.000,00. Tale somma non può eccedere la spesa complessiva effettivamente sostenuta dalla famiglia per il sostegno educativo alla bambina o al bambino durante la frequenza del centro estivo, fatta eccezione per quelle bambine e quei bambini che nella frequenza del centro estivo seguono un percorso educativo in continuità con il percorso scolastico, con l'ausilio diretto della AUSL della Romagna, per i quali si procederà a copertura integrale del fabbisogno come definito dal PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) o dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).
4. Il costo orario riconosciuto per il supporto educativo non può superare la tariffa oraria di euro 25,00. La somma eccedente tale limite orario sarà a carico della famiglia.
5. I seguenti valori di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo:
 - valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni e saldo dei valori mobiliari al 31/12
 - contributo massimo riconosciuto alla famiglia
 - costo orario massimo riconosciuto per il supporto educativopossono essere modificati nei singoli valori di riferimento annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.
6. La somma riconosciuta per l'educatore sarà erogata alla famiglia, previa adeguata rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto stabilito da apposito avviso pubblico di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 5 ALTRI CONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI PER IL SUPPORTO EDUCATIVO

1. Nel caso in cui sia assegnato altro contributo pubblico riconosciuto da altro ente destinato alla copertura del costo dell'educatore, il Comune procederà all'erogazione di quanto previsto all'art. 4 al netto del contributo suddetto fino a copertura dei costi effettivamente sostenuti dalla famiglia per il supporto educativo durante la frequenza del centro estivo.

Art. 6 DEROGHE ESPRESSE

1. Il presente regolamento ove dovesse erogare tipologie di aiuti compresi nel "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI", opera in deroga allo stesso.

Art. 8 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/06/2023.

2. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Giunta comunale provvederà a verificare la corretta attuazione del presente Regolamento, proponendo eventualmente al Consiglio comunale le disposizioni integrative e correttive ritenute necessarie.